

Trib. Verona, 4 luglio 2014 est. Vaccari

(http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/civ.php?id_cont=11880.php)

Il difensore subentrato in corso di giudizio nella difesa della parte attrice, quand'anche ravvisi l'erronea impostazione giuridica della citazione, non può prescindere, nella predisposizione dei successivi atti del procedimento, dalla diligente considerazione dei consolidati criteri discretivi tra la semplice emendatio libelli e la effettiva *mutatio libelli* che, implicando la novità della domanda sotto il profilo della *causa petendi* e del *petitum*, conducono alla inevitabile inammissibilità di siffatta domanda nuova, introducendo, al tempo stesso, una grave contraddizione logica nella linea difensiva nell'eventuale sede di gravame; la preventiva considerazione dei predetti aspetti è pienamente esigibile, in quanto rientrante nella diligenza media del professionista forense, senza implicare - nella specie - l'esimente della "speciale difficoltà" di cui all'art. 2236 c.c.

L'esigenza dell'attività informativa del professionista nella fase precontrattuale è funzionale al conseguimento di un consenso informato da parte del cliente e trova il suo fondamento nei principi di cui all'art. 1175 c.c. nonché, per i rapporti sorti dopo il 2 febbraio 2013, anche nell'art. 13, comma 5, L.247/2012, che prevede tra gli obblighi informativi che il professionista forense deve osservare, prima del formale conferimento dell'incarico, anche quello di comunicare al cliente il grado di complessità dell'incarico stesso e di fornirgli tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili da quel momento fino a quello dell'esaurimento della propria attività; una volta che il contratto di prestazione d'opera professionale sia stato concluso, l'obbligo informativo permane per tutto il corso del rapporto perché costituisce oggetto primario della prestazione professionale.

Qualora il cliente non raggiunga il risultato cui mirava attraverso l'opera del professionista e attribuisca al medesimo la responsabilità dell'insuccesso, grava sul professionista l'onere di dimostrare i termini dell'accordo raggiunto con il cliente e il prodotto dell'attività consultiva svolta in favore dello stesso, in conformità ai principi affermati in tema di riparto dell'onere probatorio nei giudizi in cui sia prospettato l'inadempimento di obbligazioni contrattuali; in tale prospettiva risulta evidente come, attraverso l'assolvimento dell'obbligo informativo, il professionista sia chiamato a fornire la prova di aver colto tutti gli aspetti necessari a fornire una corretta ed esaustiva consulenza e, attraverso le informazioni assunte nel corso di essa dal cliente, una piena ed utile assistenza a quest'ultimo.

L'avvocato ha obbligo di far comprendere ai propri assistiti il significato e le possibili conseguenze processuali della decisione di procedere ad una precisazione-modificazione della domanda. Sebbene il particolare sia molto tecnico, e come tale è difficilmente comprensibile da chi non abbia una approfondita conoscenza giuridica, la rilevanza di esso impone al professionista di renderlo intellegibile agli attori mediante l'utilizzo di concetti ed espressioni che fossero alla loro portata.

Ancora da precisare che la responsabilità del commercialista verso il cliente è delimitata dal dovere di diligenza da porre in essere nell'attività professionale.

La Corte di Cassazione, con la già menzionata sentenza 9916 del 26 aprile 2010, ha affermato la responsabilità professionale del Commercialista per aver indicato costi privi di documentazione o non inerenti nella dichiarazione senza avere riscontrato la presenza della relativa documentazione.

L'Amministrazione aveva notificato al contribuente un avviso di rettifica della dichiarazione dei redditi per esposizione e deduzione di costi non documentati e non inerenti e il contribuente chiedeva il risarcimento danni da responsabilità al commercialista.

Ancora la giurisprudenza, seppur datata, ha evidenziato che l'errore professionale si delinea quale una vera e propria ipotesi esonerante da responsabilità, sempreché, esso si presenti quale errore scusabile, inevitabile secondo l'uso della diligenza richiesta.